

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE OPZIONI TARIFFARIE E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO PER L'ANNO 2002 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

1 Introduzione

Con la presente proposta di delibera vengono:

- fissati i valori delle componenti tariffarie e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi riconosciuti delle attività di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica per l'anno 2002, come previsto dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- fissati i livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3 per i clienti domestici che le imprese esercenti dovranno applicare per l'anno 2002, come previsto dall'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/99;
- fissati i corrispettivi unitari che ciascuna impresa distributrice è tenuta a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 2002 al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio";
- modificate le unità di misura delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato a far data dall'1 gennaio 2002.

2 Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1

L'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1 riguarda la parte della tariffa destinata alla copertura delle attività di trasmissione, distribuzione e vendita. Secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 204/99 i valori delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie TV1 e della tariffa D1 relativi alle attività di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica devono essere aggiornati dall'Autorità entro le fine del mese di giugno dell'anno precedente a quello di applicazione. Lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento dell'anno precedente:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti, stabilito, al successivo comma 17.2 della deliberazione n. 204/99, pari al 4% annuale;

- c) una variazione collegata a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- d) una variazione collegata a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- e) una variazione collegata ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, stabilito per gli elementi e per le componenti dell'opzione tariffaria TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione sulle reti di media e di bassa tensione.

Per la determinazione del nuovo valore degli elementi delle componenti delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 si è proceduto:

- considerando che il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei prezzi del tabacco rilevato dall'Istat nel periodo giugno 2000 – maggio 2001 rispetto ai dodici mesi precedenti è stato pari al 2,8%;
- considerando la variazione del livello dei costi riconosciuti collegata ad recuperi positivi di continuità del servizio, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi negativi di continuità del servizio;
- considerando la variazione del livello dei costi riconosciuti derivante dalla cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete Spa (di seguito: il Gestore della rete) realizzata nel corso dell'anno 2001.

Determinazione della variazione collegata ad aumenti di costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio

La variazione del livello delle componenti e degli elementi relativi alle attività di distribuzione su reti di media e di bassa tensione collegata ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio è stata determinata al fine di garantire il riconoscimento di tali costi a tutti gli esercenti che ne avranno diritto.

Tali riconoscimenti di costi saranno determinati per l'anno 2001 in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 202/99, e il loro valore complessivo dipenderà dagli effettivi recuperi di continuità del servizio ottenuti dagli esercenti rispetto ai livelli tendenziali di continuità per l'anno 2001 assegnati ai diversi ambiti territoriali. L'aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuità del servizio non può quindi, allo stato attuale, che essere stimato, tenendo conto anche delle penalità che saranno imposte, sempre ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 202/99, a carico degli esercenti che non rispetteranno i livelli tendenziali di continuità.

A tale fine si è previsto un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi positivi di continuità del servizio, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi negativi di continuità del servizio, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2002. Tale livello risulta una previsione poiché la determinazione esatta dei recuperi positivi e dei relativi riconoscimenti dei costi potrà avvenire solo nel corso dell'anno 2002, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati dalle imprese esercenti all'Autorità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99.

Determinazione della variazione collegata ad aumenti di costi riconosciuti derivanti dalla cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete

La cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete prevista dall'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 si è realizzata nel corso dell'anno 2001.

Tale cessione ha comportato una variazione in aumento del livello del capitale investito della società Terna Spa, incaricata all'interno del gruppo Enel Spa della gestione dei contratti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B) del provvedimento CIP n. 6/92.

Di conseguenza si è reso necessario prevedere un aumento dei costi riconosciuti dell'attività di trasmissione, quantificabile in circa 60 miliardi di lire, ed adeguare contestualmente l'elemento dell'opzione tariffaria TV1 e l'elemento della tariffa D1 a copertura dei costi riconosciuti dell'attività di trasmissione.

3 Aggiornamento dei livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3

L'aggiornamento dei livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3 ha l'obiettivo di riallineare, sia nella struttura, sia nei livelli, i corrispettivi unitari relativi a queste tariffe a quelli della tariffa D1.

La convergenza delle tariffe D2 e D3 alla tariffa D1 è prevista per l'1 gennaio 2003, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/99. In particolare, lo stesso articolo prevede che l'aggiornamento dei livelli delle componenti delle tariffe D2 e D3 avvenga in modo tale che:

- a) la differenza tra i ricavi, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca nell'anno 2001 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
- b) la differenza tra i ricavi, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca nell'anno 2001 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000.

Considerate le incertezze tuttora esistenti circa la concreta possibilità di avviare entro l'anno 2001 i nuovi meccanismi di protezione dei clienti che si trovano in stato di disagio economico prospettati nel documento di consultazione "*Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati*" del 27 novembre 1999, la manovra di riallineamento, nei livelli e nella struttura, alla tariffa D1 delle tariffe D2 e D3 è stata condotta in modo tale da preservare, per quanto possibile, l'attuale impianto di tutela dei clienti economicamente disagiati, basato sui profili di consumo di energia elettrica. Ciò ha comportato l'esigenza di distribuire l'onere aggiuntivo da attribuire nell'anno 2002 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente, per le quali è prevista l'applicazione della tariffa D2, in modo da non penalizzare eccessivamente i profili di utenza a basso consumo, per i quali il passaggio alla tariffa D1 comporterà i maggiori aggravii.

4 Aggiornamento del livello degli importi da versare al conto “Oneri per recuperi per continuità del servizio”

Il conto “Oneri per i recuperi di continuità del servizio” istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico viene alimentato:

- dalle penalità a carico delle imprese distributrici nel caso in cui i recuperi di continuità del servizio siano negativi;
- dai versamenti, da parte di tutte le imprese esercenti, della parte degli elementi delle componenti delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione sulle reti di media e di bassa tensione relativa all'aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi positivi di continuità del servizio.

Con la presente proposta di delibera, in considerazione della variazione degli elementi delle componenti delle opzioni tariffarie TV1 e delle componenti della tariffa D1 collegata ad aumenti di costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, si è provveduto a determinare gli importi che ciascuna impresa esercente verserà per l'anno 2002 al conto in oggetto.

Il gettito complessivo del conto verrà utilizzato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il riconoscimento dei costi a favore delle imprese distributrici per i recuperi di continuità del servizio positivi, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 202/99.

5 Modifica delle unità di misura delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe

La modifica delle unità di misura delle componenti e degli elementi delle opzioni e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato è risultata necessaria dal fatto che a decorrere dall'1 gennaio 2002 l'euro è moneta di conto.

Conseguentemente, con la presente proposta di delibera si è provveduto a modificare a far data dall'1 gennaio 2002 le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe di cui alla deliberazione n. 204/99 espresse in lire/cliente per anno, lire/kW impegnato per anno, lire/kWh in componenti o elementi espressi in centesimi di euro/cliente per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno, centesimi di euro/kWh.